Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3210

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale è volto ad introdurre profonde modifiche al sistema parlamentare disegnato nella nostra Carta costituzionale al fine di garantire in modo realmente efficace la partecipazione delle donne alla guida del Paese.

Esso si propone, infatti, di rafforzare, parificandolo, il ruolo delle donne nella vita e nell'attività parlamentare: in un'epoca quale quella attuale, sempre più caratterizzata da intensi dibattiti relativi all'effettiva valorizzazione dei soggetti di sesso femminile, ancora non sufficientemente rappresentati ai più alti gradini delle gerarchie economiche, manageriali, amministrative e politiche, la proposta in esame si colloca nel solco di altre iniziative che si stanno progressivamente diffondendo, quali quelle relative alle «azioni positive» o alle cosiddette quote di genere, ma ad un livello più alto. Tali proposte, infatti, alcune delle quali adottate di recente, per il carattere puntuale e settoriale che le caratterizza, non sembrano idonee a valorizzare al massimo grado possibile il contributo delle donne, limitandosi a prevedere l'imposizione di rappresentanze forzose di quote riservate al sesso femminile con riguardo ad ambiti ristretti.

Il presente disegno di legge costituzionale muove invece da una prospettiva più ampia, nella consapevolezza che la partecipazione alla vita pubblica e democratica del Paese non possa trascurare la differenza di sensibilità e di approccio ai problemi che caratterizza il mondo femminile in generale, e nella convinzione che le decisioni del Parlamento debbano costituire un punto di equilibrio realmente bilanciato ed omogeneo tra tali diverse sensibilità e prospettive.

Per tali ragioni, si propone di innovare in modo radicale il sistema di rappresentanza previsto nella Costituzione del 1948, sia pur conservandone alcuni capisaldi fondamentali: la parità di genere viene assicurata attraverso la previsione di una pari rappresentatività della componente maschile e femminile all'interno dei due rami del Parlamento. Ciò determinerà naturalmente la necessità di modificare in un secondo momento l'attuale legge elettorale al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la determinazione degli eletti e delle elette.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 56 della Costituzione, relativo alla Camera dei deputati, prevedendo l'introduzione espressa del principio dell'equa ripartizione dei seggi tra candidate e candidati.

L'articolo 2 prevede un principio analogo anche per il Senato della Repubblica: il richiamo alla pari consistenza numerica tra eletti ed elette, che l'articolo in questione aggiunge al quarto comma dell'articolo 57 (il quale, a sua volta, richiama il comma precedente che, come è noto, prevede l'attribuzione di un solo seggio alla regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste), consente di equilibrare a livello nazionale complessivo la rappresentanza di genere.

Attraverso l'approvazione di tale proposta di riforma sarà finalmente possibile non solo contribuire all'efficienza dei meccanismi di funzionamento delle Camere, ma anche contare su una partecipazione reale e omogenea delle donne al nostro sistema democratico, in quanto il presente disegno di legge costituzionale si fonda su una ripartizione dei parlamentari eletti che renderà inevitabile una maggior presenza e collaborazione della componente femminile tradizionalmente assai meno rappresentata in Parla-

mento – al fine di valorizzare al massimo grado le differenze di impostazione e di approfondimento che coloreranno i dibattiti all'interno delle due Camere, le quali dovranno comunque in definitiva giungere ad un ragionevole ed equilibrato punto di sintesi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti della Camera dei deputati sono ripartiti in egual numero tra deputate e deputati»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 57 della Costituzione)

All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti eletti del Senato della Repubblica sono ripartiti in egual numero tra senatrici e senatori»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

€ 1,00